

Avv. GIUSTINO VALERIANO AGOSTINONE

TRIBUNALE DI FOGGIA

**Crisi da sovraindebitamento della signora FRANZOI
RICORSO**

***PER RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE AI SENSI DEGLI ARTICOLI
66, 67 E SEGUENTI DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA***

Nell'interesse della sig.ra Franzoi Alda, C.F. FRNLDA77S51D643I nata a Foggia il 11 novembre 1977, residente alla via Michele Russo, 1 - 71122 Foggia, rappresentate e difesa per procura, predisposta su atto separato, dall'avv. Giustino Valeriano Agostinone con Studio in VIA SAN GIOVANNI BOSCO 1 FOGGIA (FG) 71122 (C.F. GSTGTN85D16D643A – fax: 0881205794 – p.e.c.: agostinonelex@pec.it), elettivamente domiciliata ai fini del presente atto presso e nello studio del predetto Avvocato.

1. Premesse

- a) L'istante versa in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dal D.Lgs. n.14/2019 e successive modifiche (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza) e non ricorrendo cause ostative in tale senso, depositavano istanza per la nomina di un gestore della crisi da sovraindebitamento presso il competente Organismo per la Gestione del Sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia;
- b) il predetto organismo di composizione della crisi nominava, quale professionista incaricato per la valutazione dell'ammissibilità alla procedura e fattibilità del piano, la dott.ssa Susanna Sorrenti che accettava l'incarico e con relazione del 30/07/2024 rilasciava l'attestazione richiesta dalla legge;
- c) la ricorrente si trova in uno stato di sovraindebitamento ed ha intenzione di avvalersi di una delle procedure di cui alla citata normativa, in particolare della ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- e) la ricorrente riveste la qualità di "consumatore", essendo persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolte, per cui non è assoggettata o assoggettabile a procedure concorsuali. Una parte della debitoria oggetto della presente procedura ha un'origine comune all'ex coniuge per cui la ricorrente può usufruire della procedura familiare ex art. 66 D.Lgs. 14/2019.
- f) la ricorrente non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e non ha ottenuto l'esdebitazione nel medesimo termine dei precedenti cinque anni; né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte nella propria vita, né ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave o dolo. Sussistono, dunque, i presupposti di cui all'art. 69, comma primo, CCII.
- g) da quanto infra esposto e dalla documentazione prodotta appare escluso che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia determinato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

i) Una tantum è stato altresì verificato dal Professionista nominato mediante accesso agli atti e interrogazione del debitore.

l) la debitrice presenta una complessiva posizione debitorie e creditoria che di seguito si espone:

COMPONENTI PASSIVE	CON PRIVILEGIO	SENZA PRIVILEGIO
BANCHE	€ 188.967,18	€0
DEBITI V/SO AGENZIA DI RISCOSSIONE	€0	€0
COMUNE DI FOGGIA (TRIBUTI)	€0	€0
INPS	€0	€0
REGIONE PUGLIA	€0	€0
TOTALE	€ 188.967,18	€0

m) l'istante è proprietaria del solo bene immobile identificati di cui ai documenti dimessi dall'OCC, della casa di abitazione coniugale di proprietà esclusiva dell'istante;

n) con il piano del consumatore i diritti dei creditori muniti di privilegio sarebbero – e saranno – fatti in ogni caso salvi e si avrebbe la possibilità di onorare la propria situazione debitoria concedendo all'istante di dilazionare il pagamento dei propri debiti;

o) solo con le procedure ex artt. 66,67 e ss. C.C.I.I., una volta eseguito il piano del consumatore, l'istante potrebbero beneficiare dell'esdebitazione;

Tutto ciò premesso la ricorrente, come sopra rappresentata difesa e domiciliata, espone e precisa quanto segue.

2. Storico

Si procederà ad esporre le dinamiche e le scelte compiute dalla signora Franzoi nel corso degli ultimi anni che l'ha condotta allo stato di crisi in oggetto.

La signora Franzoi ha contratto matrimonio nel [redacted] con [redacted] con il quale è in regime di separazione legale dei beni. All'epoca entrambi erano produttori di reddito, la signora come dipendente presso un'azienda di abbigliamento, il coniuge come gestore di un'attività commerciale in proprio. Le entrate familiari erano tali da consentire, nel novembre 2007, l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione del nucleo familiare, con relative pertinenze. Infatti, con atto del [redacted] di Foggia, la signora Franzoi acquistò il 50% del cespite in comproprietà col coniuge, accollandosi anche il 50% del mutuo fondiario ipotecario di complessivi € 160.000,00, contratto con la Banca Monte dei Paschi di Siena per la durata di 30 anni, atto redatto dallo stesso Notaio. Dalle ispezioni ipotecarie si riscontrano le relative iscrizioni a favore e contro, di cui ad entrambi gli atti pubblici appena citati.

Nel febbraio 2013 la signora Franzoi, con atto del [redacted] di Foggia, acquistò i diritti immobiliari dell'altro 50% dell'immobile adibito a dimora coniugale, intestati al coniuge [redacted]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

diventando da quel momento in poi unica proprietaria dell'appartamento e box di pertinenza di [REDACTED] le [REDACTED]

Le rate del mutuo sommavano a € 930,67 mensili per 30 anni, fino al 2037, e sono state pagate più o meno regolarmente fino a tutto febbraio 2018, anche attraverso versamenti in conto rate non saldate alla scadenza, sulle quali sono stati addebitati ingenti interessi di mora, a tassi non proprio in linea con quelli correnti nel periodo.

I primi sintomi del tracollo finanziario del nucleo familiare della ricorrente è cominciato nel 2009, quando la signora Franzoi rimane disoccupata, come riscontrato dall'analisi della documentazione rilasciata dal Centro per l'Impiego e dall'Inps (Allegati C2 storico ed estratto contributivo).

In quello stesso periodo, anche il coniuge della ricorrente ha cominciato ad avvertire i riflessi negativi del trend discendente della sua attività commerciale. Infatti, registrò rilevanti cali di commesse, con il conseguente assottigliamento della produzione aziendale e dell'aumento, invece, del magazzino "rimanenze" rimaste invendute, le quali, per il genere di attività esercitata (confezione artigianale sartoriale di abiti da uomo), hanno subito l'inesorabile condizione dell'obsolescenza, determinando, in tal modo, le malaugurate e inevitabili perdite economico-finanziarie, che a lungo andare, hanno sentenziato la chiusura dell'attività, cessata appunto nel 2016, dopo averla scongiurata inutilmente negli anni precedenti.

Da quel momento in poi, la famiglia si è sostenuta con quanto ha potuto ricavare da lavori saltuari del coniuge della ricorrente, perché lei, un donna alla soglia dei 40 anni, con prole, non rappresentava più un elemento richiesto dal mercato del lavoro e, ahimè, non lo è ancora oggi! Naturalmente, sono stati essenziali i sostegni previdenziali erogati dallo Stato, come l'indennità di disoccupazione e il reddito di cittadinanza, ma anche quelli dei parenti, perché una famiglia in tali difficoltà e con figli adolescenti ha bisogno delle provvidenze dei parenti, laddove esista tale possibilità.

In una tale situazione di ristrettezze, è evidente che innanzitutto deve essere salvaguardato il fabbisogno del nucleo familiare, il resto purtroppo diventa secondario e praticamente è pressoché impossibile poter rispettare i termini di scadenza degli impegni assunti, pensando di poterli procrastinare, nella speranza che le cose possano migliorare.

L'unico impegno assunto dalla signora Franzoi è rappresentato dalla sottoscrizione del mutuo e della relativa esosa rata mensile, originariamente di € 930,67 e che, a seguito dei ritardi accumulati nel corso del periodo critico e con l'aggravio degli interessi di mora applicati, era lievitata fino a €988,09. Ciò nonostante, la ricorrente è riuscita ad onorarle fino a febbraio 2018! Dopo tale data, a seguito delle vicissitudini testé descritte, l'Istituto Bancario Monte Paschi di Siena, attualmente Amco Srl (cessionario), a sua volta rappresentata da Cerved Credit Management SpA, ha instaurato presso il Tribunale di Foggia la procedura monitoria esecutiva, [REDACTED], preceduta da atto di pignoramento del 29.08.2019.

La prospettiva di adempiere le obbligazioni da parte della debitrice viene evidenziata dalla inadeguatezza dei flussi di entrate e uscite susseguitsi nel corso del periodo che va dal 2009 al 2022.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Al fine di coadiuvare il giudice delegato nella valutazione della diligenza della debitrice, si rappresenta qui di seguito, la situazione prospettica in cui versava la ricorrente e il di lei consorte alla data della assunzione del finanziamento (mutuo fondiario) risalente al 12.11.2007.

La ricorrente dall'età di 22 anni ha sempre lavorato con mansioni di commessa alle vendite al dettaglio di abbigliamento, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, che le facevano derivare dei redditi di tutto rispetto.

Nell'anno 2007, quando venne acquistato il bene – casa, la signora Franzoi produceva un reddito annuo di circa **16.000 euro**. Nello stesso anno, il coniuge con la sua attività autonoma, ricavava un reddito di circa **17.000 euro** annui. Il nucleo familiare all'epoca della sottoscrizione del mutuo si componeva solo dei due coniugi. Ciò posto, il reddito complessivo conseguito nell'anno **2007 dalla famiglia** della debitrice era pari a circa **€ 33.000,00**, con un'incidenza mensile di **€ 2.750,00**.

Dalla documentazione estratta dalla consultazione delle banche dati pubbliche, è stato constatato che l'unico finanziamento a carico della ricorrente, anche all'epoca dell'assunzione del debito, è rappresentato dal 50% del mutuo fondiario concesso nel 2007 dal Monte Paschi di Siena di € 160.000,00 per 30 anni, con restituzione di una **rata mensile di € 930,67**.

Il tasso d'indebitamento, a quell'epoca, era assolutamente sostenibile, sia che si consideri il totale entrate finanziarie, sia che si consideri il 50% di entrambe le poste attive e passive, rispetto al debito complessivo.

Il totale dei ricavi prodotti nel 2007 mensilmente dalla famiglia, come già ricordato, era pari a **€ 2.750,00**, mentre l'importo della rata era pari a **930,67 euro**; l'incidenza di indebitamento era del **33,84%** (**€ 930,67/€ 2.750,00**).

Invece, il reddito mensile prodotto solo dalla ricorrente si attestava sui **1.333,00 Euro**; rispetto all'assunzione del 50% della rata di mutuo di **465,33 Euro**, si ricava che il tasso di indebitamento (da considerare solo in capo alla debitrice) era del **34,90%** (**€ 465,33/€ 1.333,00**); **pressoché identico a quello globale familiare!**

Nulla lasciava presumere che, appena dopo qualche anno, la situazione economica-finanziaria sarebbe precipitata. La ricorrente alla fine del 2008 diventa madre per la prima volta e **nel 2009** perde il lavoro che esercitava da oltre 5 anni presso la medesima azienda.

Negli anni **2010, 2011 e parte del 2012** la ricorrente riesce ad "occuparsi", con l'ausilio di Agenzie Interinali, conseguendo un reddito sensibilmente inferiore rispetto ai precedenti. Le prestazioni lavorative della signora Franzoi verranno richieste fino ad **agosto 2012**, dopo di che la ricorrente beneficerà dei supporti previdenziali riconosciuti ai disoccupati. Tale condizione perdurerà per gli anni a venire fino a tutto il 2022!

Nel **2013** la signora Franzoi diventa madre per la seconda volta.

Nel **2016** diventa socia al 50% di una Srl di famiglia, dalla quale ha percepito la quota spettante di utili distribuiti negli anni **2018** (€ 3.212,00) e **2019** (€ 2.680,00).

Successivamente, date le esigue entrate finanziarie complessive della famiglia, le quali da sole non bastavano a sostenere adeguatamente la famiglia con due figli adolescenti e studenti, la signora Franzoi ha potuto godere del cosiddetto "reddito di cittadinanza" fino al 2022, quando il proprio coniuge, trasferitosi in Alto Adige, è riuscito a trovare un buon lavoro, compatibile con le proprie professionalità. Infatti, grazie a detto contratto

di lavoro del coniuge, diventato a tempo indeterminato a dar data dal 1 aprile 2023, la ricorrente ha potuto decidere di affidarsi alla normativa prevista dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, che protegge il consumatore sovra-indebitato incapace di poter assolvere da solo ai propri impegni!.

A questo punto la sig.ra Franzoi provvedeva a proporre un piano di rientro anche sia alla Banca Monte dei Paschi di Siena e sia da ultimo alla società AMCO per tramite Cerved Credit Management Spa per risanare la propria posizione debitoria e salvare la propria abitazione da esecuzioni ma allo stato riceveva riscontro negativo pertanto l'unica via d'uscita era adire questo Tribunale per avere la tutela prevista per legge.

3. Requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento come richiamato dall'art. 12 bis

La ricorrente non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura del piano del consumatore ed in particolare la stessa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal C.C.I.I. nonché non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a tali procedimenti. Si precisa che la ricorrente non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, così come risulta anche dagli accertamenti allegati alla presente proposta.

Una tantum è stato altresì verificato dal Professionista nominato mediante verifica della documentazione dimessa, accesso agli atti e interrogazione del debitore.

4. Requisiti oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento

Sotto il profilo oggettivo la situazione della ricorrente rientra nel requisito normativo del "sovraindebitamento" a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva incapacità di adempiere le proprie obbligazioni. Dai dati che verremo di illustrare di seguito, si può agevolmente rilevare che la ricorrente non solo versa in una situazione di incapacità (probabilmente si può dire transitoria) di adempiere regolarmente al proprio debito, ma si trova anche in una situazione economica di evidente sproporzione tra il complesso dei debiti e il proprio patrimonio prontamente liquidabile, in quanto il patrimonio della stessa è costituito dall'immobile già casa di residenza della famiglia e dai relativi arredi che lo compongono in quota di esiguo valore rispetto al carico debitorio.

5. Situazione familiare, economica e patrimoniale

L'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte dalla ricorrente è reale e dimostrata dai fatti:

a) Elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia:

le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare ammontano ad € 978,00 mensili e comprendono:

Spese per beni di prima necessità: generi alimentari, vestiario, scarpe	€ 8000
Spese per medicine di vario tipo e visite mediche specialistiche	€ 400
Acquedotto e rifiuti	€ 580
Energia elettrica	€ 1200

Gas metano per il riscaldamento	€ 1200
Spese telefoniche	€ 360
TOTALE SPESE ANNUE	€ 11.740,00
TOTALE SPESE MENSILI	€ 978,00

a) Catasto Fabbricati del Comune di Foggia:

appartamento [REDACTED] - [REDACTED] - [REDACTED] - [REDACTED]
[REDACTED]

box [REDACTED]

Elenco debiti:

i debiti di seguito elencati sono principalmente addensati su impegni economici assunti in precedenza con gli istituti di credito banca e impegni con l'Erario i quali, risultano tutti in regola e schematizzati di seguito:

N.	Descrizione spesa	Debito residuo
1	AMCO – Cerved Credit Management Spa (ex Monte dei Paschi di Siena) Mutuo ipotecario	188.967,18

Complessivamente, dunque, allo stato attuale per il sostentamento della famiglia, la sig.ra Franzoi Alda può contare mediamente su entrate nette mensili pari ad € 1.600,00, per rimessa da parte del marito [REDACTED]. Il coniuge della Franzoi risiede a [REDACTED], come risulta da certificato di residenza anagrafica rilasciato [REDACTED]. Per effetto degli accordi a cui sono pervenuti con l'atto di separazione consensuale, la signora Franzoi è già destinataria di un assegno alimentare di € 1.600,00 mensili, per il suo mantenimento e quello dei 2 figli.

PROPOSTA DEL PIANO DEL CONSUMATORE

La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (privilegiato e chirografario), mediante il pagamento degli stessi i percentuali differenti. In particolare il debitore propone il pagamento del 60% della sorte capitale della somma precettata e poi messa in esecuzione immobiliare, risultante dalla precisazione del credito fornita all'OCC dal creditore di € 188.967,18. L'importo del 60%, rimodulato al tasso d'interesse del 1,50%, equivalente al tasso praticato in media attualmente dagli istituti di credito su mutui a tasso fisso della durata di anni 15-20, sarà restituito nel rispetto delle condizioni contrattuali pattuite nell'originario contratto di mutuo in termini di durata e, quindi in 216 rate (rimanenti 18 anni). Tale scelta è dettata dall'opportunità di dimostrare la piena disponibilità dell'istante ad onorare quanto proposto nel più breve tempo possibile.

[REDACTED]

[REDACTED]

CREDITORE	IMPORTO DEL DEBITO	IMPORTO DA PAGARE	% SODDISFAZIONE	IMPORTO RATA MENSILE
AMCO ex Banca Monte Paschi di Siena Mutuo ipotecario	188.967,18	113.380,00	60%	525,00
TOTALE	188.967,18	113.380,00		

La situazione debitoria complessiva (privilegiati e chirografari) è di 188.967,18.

La somma che si propone di pagare è € 113.577,11, a lordo del compenso professionale di euro 5.440,00 concordato con l'OCC e di euro 5.000,00 per onorari al sottoscritto avvocato entrambi al netto di IVA (se prevista) e CAP così composta:

- a) € 188.967,31 credito privilegiato che sarà pagato in misura del 60% Banca con moratoria di 1 anno;
- b) Crediti in prededuzione per € 5.438,00 saldo compenso concordato con l'OCC;

La ricorrente, invoca nell'ambito della ristrutturazione del proprio debito la formula della transazione novativa a saldo di quanto dovuto e con liberazione di eventuali coobbligati.

MODALITA' DI PAGAMENTO

La proposta prevede, altresì, il pagamento delle suddette percentuali secondo un piano di rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare, delle spese necessarie al sostentamento dignitoso di marito e moglie.

Poiché le entrate mensili familiari ammontano a € 1.600,00 e la somma di cui il ricorrente necessita per soddisfare le esigenze familiari è di € 978,00 al mese (tenendo escluso il coniuge immigrato in altro comune), è ragionevole destinare una somma pari a circa € 622,00, quale accollo di una rata mensile di identico valore, riducendo al minimo le spese di sostentamento del proprio nucleo familiare; il che determinerebbe un **rapporto rata/reddito** decorosamente più sostenibile dal nucleo familiare, e restituirebbe alla debitrice quell'anelata serenità, ormai persa da molti anni.

PIANO RATEALE

L'Istante Franzoi Alda propone di assolvere l'entità della debitoria come di seguito indicato:

1) Pagamenti in prededuzione:

Compensi al professionista ff. di Occ:

-competenze spettanti allo scrivente OCC pari ad un residuo di €5.438,00; residuo delle competenze all'OCC in **prededuzione** pari a 5.438,00, costituito anche del rimanente compenso al gestore di OCC, da corrispondere in 10 rate mensili da 544,00 euro a decorrere dal 15 del mese successivo alla data di omologazione del presente piano di ristrutturazione;

2) **Pagamenti successivi alle spese in prededuzione:**

- **100%** del compenso al difensore in privilegio *ex art. 2751 n. 2 c.c.*, per complessivi **5.000,00 euro**; da corrispondere in 60 rate mensili da **83,34 euro** cadauna, da corrispondere entro il 15 del mese successivo al saldo pagamento delle spese in prededuzione del presente piano di ristrutturazione omologato;
- **60%** dell'importo di **€ 188.967,18**, (credito precisato dallo stesso creditore AMCO, comprensivo della residua sorte capitale € 152.529,41, residuo rate impagate del mutuo e scadute per € 17.323,73, interessi di mora contrattuali *ex art 50 TUB* € 3.326,06 ed ancora interessi di mora quantificati successivamente al precetto per complessivi 15.787,98 euro), pari ad **euro 113.380,00**, da corrispondersi in **n. 216** rate mensili di pari importo ciascuna da **euro 525,00**; la prima rata verrà versata entro il 15 del mese successivo al saldo pagamento delle spese in prededuzione del presente piano di ristrutturazione omologato.

Per quanto riguarda i tempi di inizio dei versamenti, gli istanti propongono di eseguirli entro il giorno 15 del mese successivo all'omologa del piano e così le altre rate a seguire saranno assolte il giorno 15 di ogni mese, con l'eventuale slittamento al giorno dopo se la scadenza coinciderà con una festività.

Il piano prevede il pagamento di tutti i creditori in pro quota.

In caso di accettazione della proposta del Piano del Consumatore, il Creditore dovrà comunicare in tempo utile all'istante Franzoi Alda il codice IBAN, presso cui effettuare i relativi bonifici.

L'istante debitrice invoca, nell'ambito di ristrutturazione dei propri debiti, la formula della transazione novativa, a saldo e stralcio di quanto dovuto e con liberazione degli altri coobbligati.

A fronte del buon esito del prospettato Piano del Consumatore, la ricorrente debitrice all'unico bene immobile di sua proprietà già in garanzia offre garanzia prestata dal coniuge Sticchi pasquale, che mette a disposizione in caso di mancato rispetto del piano la propria quota di TFR.

Il conferimento di tali somme è stato calcolato in modo da essere sostenibile per l'istante, alla quale residuerebbe un reddito per fronteggiare la soddisfazione delle esigenze incompressibili di vita della famiglia, anche secondo i parametri Istat, in assenza della soddisfazione delle quali cadrebbe sotto la soglia di povertà e non potrebbe sostenere l'impegno assunto con la presente procedura a favore dei creditori. In particolare si ritiene congrua la somma destinata alla fattibilità e sostenibilità del piano, tenuto conto degli emolumenti provenienti alla stessa ricorrente quale assegno alimentare, che si ricorderà ammontano a circa € 1.600,00,00 mensili, come da accordi resi dalle parti nel ricorso di separazione coniugale consensuale, con i quali proventi la ricorrente provvederà sia alle spese per il sostentamento familiare, quanto per il pagamento dell'obbligazione e impegno assunto con il piano proposto.

Pur trovandosi in una condizione economica così problematica il debitore, ai sensi della normativa prescritta dal CCII, propone una *resolution problem* derivante dalla messa a disposizione delle risorse disponibili, consistenti esclusivamente in una quota parte dello assegno alimentare.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorrente formula una proposta con l'intento di:

- a) assicurare ai creditori, dandone certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a

quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza;

- b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti, assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
- c) trovare il migliore equilibrio possibile tra il reddito disponibile ed il debito sostenibile; il che consentirebbe al debitore, alla conclusione del piano, *un fresh-restart*.

3) PROPOSTA

Premesso quanto sopra, la signora Alda Franzoi presenta, per il tramite dell'OCC incaricato, la seguente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, già sottoposta al preventivo vaglio del gestore nominato, il quale ha reso la relazione particolareggiata (allegata unitamente ai relativi documenti – doc. n.10) esprimendo **parere favorevole in merito alla fattibilità ed opportunità della proposta formulata dalla ricorrente**, nei termini di seguito indicati.

La rata complessiva che è stata prevista ai fini della sostenibilità e fattibilità del piano ammonta ad **€ 608,34**.

Pertanto, la somma complessiva messa a disposizione dei creditori sarà pari a **€ 123.818,00**, la cui durata per il soddisfo del creditore in prededuzione si caratterizza in 10 mesi, e a seguire i privilegiati, fino a 18 anni per l'estinzione del mutuo.

In sintesi, i termini temporali da rispettare saranno i seguenti:

dal 1° al 10° mese la rata sarà pari a **€ 544,00**, con estinzione delle spese in prededuzione;

dall' 11° al 60° mese la rata sarà di **€ 608,340** con estinzione delle competenze all'Avv. Agostinone;

dal 61° al 217° mese la rata sarà costante da **€ 525.00**, con estinzione delle rate di mutuo e a completamento dell'intero Piano di risanamento dei debiti.

CONCLUSIONI

La debitrice, ben consapevole della propria situazione debitoria, ritiene che la proposta di ristrutturazione dei debiti avanzata sia la via più efficace per la soddisfazione dei creditori nel rispetto dello spirito della normative invocate, dando al contempo una possibilità alla stessa di azzerare i debiti pregressi e riprendere o condurre una vita dignitosa. La ricorrente è in grado di garantire il puntuale adempimento del piano con la volontà di integrare la proposta nel caso in cui dovessero esserci modifiche migliorative della loro situazione economica. Si rappresenta come la proposta ora indicata sia assolutamente preferibile a ogni altra opzione.

Tutto ciò premesso, la sig.ra Franzoi, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, PROPONE la soddisfazione dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate nella proposta di ristrutturazione dei debiti ut supra, la cui fattibilità è attestata con apposite relazioni del gestore della crisi nominato, dott.ssa Susanna Sorrenti, e per l'effetto,

CHIEDE

che Codesto Ill.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di legge, valutata la proposta, constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, voglia:

- ammettere la ricorrente alle procedure in epigrafe indicate per la composizione della crisi da

sovraindebitamento, adottando all'uopo ogni necessario provvedimento;

- previa verifica dell'ammissibilità, disporre con decreto la pubblicazione della proposta e del piano in apposita area del sito web del Tribunale di Foggia o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.

- ammettere sin da ora la ricorrente al beneficio dell'esdebitazione per i debiti residui che non risulteranno soddisfatti.

- prendere atto e dichiarare che nessun atto è stato posto in essere in frode ai creditori;

- **Disporre, ai sensi del comma 4 dell'art. 70 del CCII, la sospensione/la Improseguibilità della procedura di esecuzione immobiliare presso il Tribunale di Foggia – R.G.E.S. [REDACTED]** affinché venga rispettata in *primis* la natura della procedura di cui all'art. 67 CCII e vengano tutelati i diritti della ricorrente di non perdere l'unico bene in possesso della famiglia, potendo risanare la debitoria in essere.

- disporre, inoltre, che dall'apertura della presente procedura non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Riservato ogni altro diritto.

Si depositano:

- 1) Copia istanza per la nomina del professionista ex art. 15, comma 9, L. 27 gennaio 2012 n. 3;
- 2) Copia nomina del professionista del 10/01/2024;
- 3) Copia Precetto Banca Monte Paschi di Siena notificato il 30.04.2019;
- 4) Copia atto di pignoramento immobiliare Cerved Credit Management Spa;
- 5) Copia contratto di mutuo Banca Monte Paschi di Siena;
- 6) Copia del documento di identità con codice fiscale Franzoi Alda
- 7) Elenco Spese dettagliate
- 8) Copia certificazione di residenza e Stato di famiglia;
- 9) Istanza ex art. 70 co. 4 C.C.I.I.;

Foggia, 31.07.2024



Avv. Giustino Valeriano Agostinone



Firmato digitalmente da:

AGOSTINONE GIUSTINO VALERIANO

Firmato il 31/07/2024 11:59

Seriale Certificato: 2076389

Valido dal 12/01/2023 al 12/01/2026

InfoCamera Qualified Electronic Signature CA

I